SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 novembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Lucera e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lucera (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sedici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lucera (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Di Bari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 novembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lucera (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 17 ottobre 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 631.13.13/ Area II del 17 ottobre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lucera (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Di Bari.

Roma, 30 ottobre 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A08455

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2008.

Poteri al Commissario straordinario per S.p.A. Alitalia - Linee Aeree Italiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il quale, tra l'altro, all'art. 27, comma 2, così come modificato dall'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, stabilisce che le finalità della procedura possono essere realizzate:

«*b-bis)* per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti")».

Visto il decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, il quale, tra l'altro, all'art. 1, comma 3 aggiunge

il seguente periodo all'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39:

«Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura»;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008 con il quale la Società Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. è stata ammessa, con decorrenza immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134;

Visto altresì l'art. 2 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008, con il quale il prof. Augusto Fantozzi, nato a Roma il 24 giugno 1940, è stato nominato, con decorrenza immediata, commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della Società Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A.;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Alitalia - Linee Aeree Italiane, appresso il «Commissario straordinario», nello svolgimento delle proprie funzioni, considerata la necessità di provvedere alla gestione dell'impresa e del gruppo, assicurando la sussistenza delle condizioni per garantire la continuità del servizio pubblico, tenendo conto della complessità dell'organizzazione aziendale e della capillarità anche sul piano territoriale, delle articolazioni aziendali, può avvalersi, entro i limiti dello stretto necessario e per singoli e specifici affari anche finalizzati al trasferimento dell'azienda o rami di essa, di consulenti ed ausiliari esterni, previa determinazione dei relativi compensi, conferendo loro poteri provvisori, anche di coordinamento o gestione di specifiche attività dell'impresa, controllo aziendale nonché, solo se assolutamente necessario, di rappresentanza per specifici atti.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4-*quater,* del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, all'esito ovvero in concomitanza con l'espletamento delle altre cessioni, il Commissario straordinario può individuare a trattativa privata l'acquirente dei beni, attività, contratti e rapporti giuridici connessi con il trasporto aereo merci in modo da garantire la continuità del servizio nel medio periodo.

Art. 3.

1. Il Commissario straordinario, nell'ambito della trattativa per la cessione dell'azienda o di singoli rami o attività, contratti, beni e rapporti si attiene ai seguenti criteri:

a) può rendere disponibili e rivelare ai proponenti ed offerenti, con le opportune cautele e secondo il prudente apprezzamento, e previa sottoscrizione da parte degli stessi di opportuni ed adeguati impegni alla riservatezza, dati e informazioni concernenti l'impresa ed il gruppo, anche se riservati, la cui conoscenza sia utile per le trattative ovvero per la migliore definizione di offerte e proposte;

b) fermo restando quanto stabilito dalla normativa in materia, esprime il proprio motivato parere in ordine a qualsiasi proposta o offerta ritenuta idonea — anche a seguito di eventuali trattative — a soddisfare i requisiti di cui all'art. 4, comma 4-*quater,* delle legge 18 febbraio 2004, n. 39;

c) si attiene alla massima discrezione ed impone — ove ritenuto necessario — vincoli di riservatezza in ordine allo svolgimento delle trattative.

Art. 4.

1. Il Commissario, anche all'estero, può procedere alle seguenti attività per il conseguimento delle finalità della procedura e per l'approvvigionamento di mezzi finanziari necessari per la prosecuzione dell'attività aziendale e la continuità del servizio pubblico, previe specifiche autorizzazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico nei casi previsti dalla normativa in materia:

a) contrazione di mutui o finanziamenti in genere con rilascio di garanzie reali;

b) vendite di beni immobili e mobili, anche registrati e anche con contratti di lease-back;

c) operazioni di smobilizzo di crediti;

d) cessione di partecipazioni sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A08633

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Shapira Emil, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di perito industriale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Shapira Emil, nato a Gorkij (Israele) il 1° novembre 1978, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'iscrizione all'albo dei «periti industriali e periti industriali laureati», e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Preso atto che è in possesso del titolo di «Perito» conseguito presso l'«Istituto di Istruzione Bosm't» di Haifa nel 1998;

Considerato altresì che ha documentato di essere iscritto all'«Albo dei Periti» di Israele, dopo aver ottenuto la licenza di abilitazione per la professione nell'anno 2006 dal Ministero dell'industria del commercio ed occupazione israeliano;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 18 luglio 2008, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo dei «periti industriali e periti industriali laureati»: 1) specializzazione elettronica e telecomunicazioni e 2) specializzazione elettrotecnica ed automazione, entrambe con l'applicazione di misure compensative;

Preso atto del parere scritto dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, come sopra modificato;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Shapira Emil, nato a Gorkij (Israele) il 1° novembre 1978, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «periti industriali e periti industriali laureati»: 1) specializzazione elettronica e telecomunicazioni e 2) specializzazione elettrotecnica ed automazione, e l'esercizio in Italia della professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Per la specializzazione «elettronica e telecomunicazioni» è da applicare una prova attitudinale orale su 1) Tecnologia delle costruzioni elettroniche, 2) deontologia professionale del perito industriale, 3) Regolamento professionale e normativa di settore.

Per la specializzazione «elettrotecnica ed automazione» è da applicare una prova attitudinale su 1) Impianti elettrici (esame scritto e orale), 2) deontologia professionale del perito industriale (orale), 3) Regolamento professionale e normativa di settore (orale), 4) Misure elettriche e laboratorio (orale), 5) Costruzioni elettromeccaniche (orale).

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: verterà sulla materia individuata al n. 1) secondo capoverso del precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti su tutte le materie indicate nel precedente art. 3. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

08A08446

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 2008.

Determinazione dei criteri e delle modalità applicative relativi alla destinazione ed all'utilizzazione delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali - anno 2007.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze Armate, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 e della legge 29 aprile 1995, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»;

Visto in particolare, l'art. 53, che demanda al Ministro delle finanze, ora Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comandante Generale del Corpo della Guardia di finanza, previa informazione del COCER ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto, la destinazione e l'utilizzazione, previa determinazione dei relativi criteri e modalità applicative, delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali annualmente disponibili, finalizzate, tra l'altro, ad incentivare il personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante Generale del Corpo della Guardia di finanza ed a compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 140, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 2003, n. 348, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre 2004, n. 301, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005»;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza», emanato in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, relativi al biennio economico 2004-2005»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»;

Ritenuto di dover individuare le suddette attività in quelle svolte presso i reparti e/o articolazioni indicati nel presente decreto, incentivando in misura maggiore le attività caratterizzate da una particolare proiezione operativa;

Ritenuto di dover individuare gli incarichi che comportino l'assunzione di particolari responsabilità o disagio;

Ritenuto di dover incentivare la presenza in servizio;

Ritenuto di dover incentivare i militari trasferiti d'autorità;

Vista la delibera del COCER n. 1/97/10º in data 23 luglio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme di pertinenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tabella 2 - centro di responsabilità 7 - Guardia di finanza - unità previsionale di base 7.1.1.1 «Spese generali di funzionamento» - cap. 4203, piani gestionali 2, 3 e 11 «Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali», relative all'anno 2007, al netto degli importi dovuti a titolo di IRAP e degli oneri sociali a carico dell'Amministra-

zione sulle retribuzioni corrisposte al personale militare, sono destinate al personale dei ruoli del Corpo della Guardia di finanza indicato e nelle misure stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando dei seguenti reparti:

Comando provinciale;

Reparto operativo aeronavale;

Nucleo speciale;

Nucleo di Polizia tributaria;

Gruppo esplorazione aeromarittima;

Gruppo aeronavale;

Gruppo;

Compagnia;

Stazione navale;

Stazione navale di manovra;

Sezione aerea;

Sezione aerea di manovra;

Sezione operativa navale;

Tenenza;

Brigata,

per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2007, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2007 ovvero all'incarico di comando ricoperto nel predetto periodo:

Grado	Coefficiente
Tenente Colonnello/Maggiore	5,5
Capitano/Tenente..................................	5,3
Sottotenente/Ispettore comandante di Tenenza o di Sezione Operativa Navale	5,2
Comandante di Brigata	5,1

Art. 3.

1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti, diversi da quelli di cui all'art. 2, nell'ambito dei seguenti reparti o articolazioni:

Nuclei speciali dei Reparti speciali, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio personale e affari generali, dell'Ufficio operazioni e delle Sezioni comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti);

Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio raccordo informativo e delle Sezioni comando dei Gruppi dipendenti;

Nuclei di Polizia tributaria, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio operazioni, delle Sezioni comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti);

Gruppi, ad esclusione delle Sezioni comando, della Sala operativa, delle Sezioni servizi, dell'Autodrappello e delle Squadre comando di Nucleo operativo dipendente;

Compagnie, ad esclusione della Squadra comando;

Tenenze, ad esclusione della Squadra comando;

Sezioni «I» dei Comandi regionali e provinciali;

Nuclei sommozzatori;

per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2007, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2007:

Grado	Coefficiente
Tenente Colonnello/Maggiore	4,9
Capitano/Tenente..................................	4,7
Sottotenente/Maresciallo Aiutante	4,4
Maresciallo Capo	4,1
Maresciallo Ordinario/Brigadiere Capo ..	3,8
Maresciallo/Brigadiere/Vice Brigadiere...	3,5
Appuntato scelto/Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere	2,9

2. Il beneficio di cui al comma 1, sussistendo i medesimi requisiti, compete altresì ai responsabili delle articolazioni ordinativamente previste in cui sono inquadrati:

i piloti in stato di pronto intervento aereo;

gli equipaggi fissi di volo;

le unità navali.

Art. 4.

1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2007, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2007:

Grado	Coefficiente
Tenente Colonnello/Maggiore	4,2
Capitano/Tenente..................................	3,9
Sottotenente/Maresciallo Aiutante	3,7
Maresciallo Capo	3,5
Maresciallo Ordinario/Brigadiere Capo ..	3,3
Maresciallo/Brigadiere/Vice Brigadiere...	3,0
Appuntato scelto/Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere	2,5

Art. 5.

1. I militari in forza, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2007, ai seguenti reparti e/o articolazioni:

Nuclei speciali dei Reparti speciali, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio personale e affari generali, dell'Ufficio operazioni e delle Sezioni comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti);

Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio raccordo informativo e delle Sezioni comando dei Gruppi dipendenti;

Nuclei di Polizia tributaria, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio operazioni, delle Sezioni comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti);

Gruppi, ad esclusione delle Sezioni comando, della Sala operativa, delle Sezioni servizi, dell'Autodrappello e delle Squadre comando di nucleo operativo dipendente;

Compagnie, ad esclusione della Squadra comando;

Tenenze, ad esclusione della Squadra comando;

Brigate;

Sezioni «I» dei Comandi regionali e provinciali;

Nuclei sommozzatori;

partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2007:

Grado	Coefficiente
Tenente Colonnello/Maggiore	2,7
Capitano/Tenente..................................	2,5
Sottotenente/Maresciallo Aiutante	2,4
Maresciallo Capo	2,3
Maresciallo Ordinario/Brigadiere Capo ..	2,1
Maresciallo/Brigadiere/Vice Brigadiere...	2,0
Appuntato scelto/Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere	1,8

2. Il beneficio di cui al comma 1, sussistendo i medesimi requisiti, compete altresì al personale delle Sezioni di Polizia Giudiziaria nonché ai piloti in stato di pronto intervento aereo, agli equipaggi fissi di volo ed agli equipaggi delle unità navali.

Art. 6.

1. Tutti i militari in forza, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2007, presso un qualsiasi altro reparto e/o articolazione, compresi i distaccati presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2007:

Grado	Coefficiente
Tenente Colonnello/Maggiore	2,2
Capitano/Tenente..................................	2,0
Sottotenente/Maresciallo Aiutante	1,9
Maresciallo Capo	1,8
Maresciallo Ordinario/Brigadiere Capo ..	1,7
Maresciallo/Brigadiere/Vice Brigadiere...	1,6
Appuntato scelto/Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere	1,4

Art. 7.

1. I militari distaccati presso altri Ministeri, Organismi ed Enti vari, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2007, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2007:

Grado	Coefficiente
Tenente Colonnello/Maggiore	1,1
Capitano/Tenente..................................	1,0
Sottotenente/Maresciallo Aiutante	0,9
Maresciallo Capo	0,8
Maresciallo Ordinario/Brigadiere Capo ..	0,7
Maresciallo/Brigadiere/Vice Brigadiere...	0,6
Appuntato scelto/Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere	0,5

Art. 8.

1. I militari, in forza a qualsiasi reparto, che siano stati presenti in servizio per un numero di giorni pari o superiore a 215 nel 2007, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 2, secondo i seguenti coefficienti, diversificati in relazione agli anni di servizio utili ai fini della determinazione dei giorni di licenza ordinaria spettanti nel corso del 2007:

Numero di giorni			Coefficiente
Fino a 15 anni di servizio	Oltre 15 anni di servizio	Oltre 25 anni di servizio	
da 215 a 242	da 215 a 237	da 215 a 230	1,1
da 243 a 256	da 238 a 251	da 231 a 243	1,3
pari o superiore a 257	pari o superiore a 252	pari o superiore a 244	1,5

2. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con tutti gli incentivi previsti dal presente decreto.

Art. 9.

1. La somma destinata agli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto è pari a euro 39.000.000,00.

2. La somma destinata agli incentivi di cui all'art. 8 del presente decreto è pari a euro 15.000.000,00.

Art. 10.

1. Ai fini del computo dei giorni di presenza in servizio si considerano, ai sensi del presente decreto:

i giorni di effettiva presenza prestati nel corso dell'anno solare, anche in più di un Reparto;

i giorni di assenza per fruizione di riposo compensativo.

Ogni ulteriore fattispecie non prevista dal presente comma si configura come giorno di assenza.

2. Ai fini del calcolo delle giornate di cui all'art. 8, comma 1, per il personale che osserva un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali sarà sommato un giorno ad ogni cinque di effettiva presenza.

Art. 11.

1. I militari che, con decorrenza nel corso dell'anno 2007, siano stati trasferiti d'autorità per esigenze di servizio da altre regioni nelle sottoindicate sedi non ambite:

Sicilia, Sardegna e Calabria per il personale dei ruoli Ufficiali;

Lombardia, Piemonte e Veneto per il personale dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, beneficiano di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a 4.000,00 euro, indipendentemente dal grado e dalla tipologia d'impiego.

L'importo è ridotto a 2.000,00 euro se il militare risulta assegnatario presso la nuova sede di servizio, nel medesimo anno 2007, di alloggio di servizio gratuito per l'incarico (A.S.G.I.).

2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete nell'ipotesi:

di prima assegnazione;

di trasferimento disposto per ragioni di incompatibilità ambientale;

di intervenuta revoca o modifica del trasferimento.

3. Il beneficio di cui al comma 1 non compete altresì:

ai militari che siano stati trasferiti in una delle regioni non ambite ivi indicate per la quale era stata espressa la propria preferenza, per l'anno 2007, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ai militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente» secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 2007;

ai militari che abbiano già percepito, relativamente all'anno 2005 o 2006, l'analogo incentivo previsto, rispettivamente, dall'art. 10 del decreto ministeriale 5 settembre 2006 e dall'art. 10 del decreto ministeriale 4 dicembre 2007;

ai militari celibi e in ferma volontaria;

nel caso in cui un parente in linea retta di primo grado o un parente in linea collaterale di secondo grado o un affine di primo di grado del militare sia residente, alla data del trasferimento, nella regione di destinazione in una località situata nel raggio di 50 km dalla nuova sede di servizio.

4. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con tutti gli incentivi previsti dal presente decreto.

Art. 12.

1. Sono esclusi dall'attribuzione degli emolumenti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8:

i militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente» secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 2007;

i militari impegnati nella frequenza di corsi o di altre attività addestrative di formazione di base e alta qualificazione per periodi di almeno 184 giorni complessivi nel 2007;

i militari compresi, per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 2007, nella forza assente, come definita dall'art. 36 della Determinazione dirigenziale del comandante generale n. 9000 in data 24 gennaio 2006 attuativa del Regolamento di amministrazione approvato con il decreto ministeriale 14 dicembre 2005, n. 292.

2. Ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono altresì esclusi da tutti gli incentivi previsti dal presente decreto:

gli ufficiali di grado superiore a Tenente Colonnello;

gli ufficiali di complemento;

i finanzieri ausiliari;

il personale non appartenente ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza.

3. Alla ripartizione degli emolumenti di cui al presente decreto partecipano gli ufficiali che alla data del 1° gennaio 2007 abbiano maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. Gli ufficiali promossi al grado di Colonnello nel corso del 2007 beneficiano degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel 2007, nel grado di Tenente Colonnello, con riferimento al quale dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli precedenti.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ai militari che nel 2007 siano stati presenti in servizio per meno di 184 giorni, calcolati secondo le modalità indicate all'art. 10, i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 competono secondo i coefficienti ivi indicati ridotti del 50% ed arrotondati al secondo decimale.

Art. 13.

1. L'indennità di presenza qualificata di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è corrisposta con le modalità vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, ed è cumulabile con le indennità di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

2. L'indennità di presenza qualificata è cumulabile con tutti gli incentivi di cui agli articoli precedenti.

Art. 14.

1. Le somme di cui all'art. 1 che si renderanno disponibili dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché le altre somme residuali che si renderanno disponibili a seguito dell'effettiva erogazione, saranno:

destinate a sanare situazioni relative alle annualità pregresse;

portate in aumento della somma complessiva indicata all'art. 9, comma 2, per essere ridistribuite proporzionalmente ai militari sulla base dei coefficienti indicati nell'art. 8.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la registrazione, sottoposto a controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2008

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 19

08A08475

DECRETO 11 novembre 2008.

Individuazione, per l'anno 2009, dei contributi annuali che le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare all'ARAN, ai sensi dell'articolo 46, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 46, commi 8 e 9 del citato decreto che individua le risorse di cui l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN;

Visto il decreto interministeriale del Ministro per la funzione pubblica 30 aprile 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1999, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, come modificato dal decreto interministeriale 14 dicembre 2001, in cui, all'art. 3 si rinvia ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione della somma da porre a carico delle regioni sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio presso tali enti e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'Organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lett. *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i dati relativi al personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario desunti dall'ultimo conto annuale disponibile relativo all'anno 2006 e rilevati sulla base della circolare n. 19 del 24 aprile 2007;

Considerato che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano non si sono avvalse dell'assistenza dell'ARAN ai sensi dell'art. 46, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Le somme da porre a carico delle regioni a statuto ordinario a titolo di contributo dovuto all'ARAN, per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lett. *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono quelle evidenziate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 debbono essere iscritti dalle regioni in specifici capitoli di spesa dei rispettivi bilanci per essere versati, entro il 28 febbraio 2009, alla contabilità speciale intestata all'ARAN sul conto n. 149726 istituito presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN.

In caso di omesso versamento da parte delle regioni, entro il suddetto termine del 28 febbraio, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandogliene contestuale comunicazione.

Roma, 11 novembre 2008

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

Somme da porre a carico delle regioni ai sensi dell'art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche e integrazioni

Codice Ente	Descrizione Ente	Personale al 31/12/2006	Contributo unitario	Somme da porre a carico delle regioni
			Euro	Euro
9190	ABRUZZO	1.754	3,10	5.437,40
9191	BASILICATA	1.164	3,10	3.608,40
9192	CALABRIA	2.878	3,10	8.921,80
9193	CAMPANIA	7.666	3,10	23.764,60
9194	EMILIA ROMAGNA	2.910	3,10	9.021,00
9196	LAZIO	3.432	3,10	10.639,20
9197	LIGURIA	1.048	3,10	3.248,80
9813	LOMBARDIA	3.524	3,10	10.924,40
9199	MARCHE	1.643	3,10	5.093,30
9200	MOLISE	898	3,10	2.783,80
9201	PIEMONTE	3.226	3,10	10.000,60
9202	PUGLIA	3.159	3,10	9.792,90
9205	TOSCANA	2.783	3,10	8.627,30
9207	UMBRIA	1.570	3,10	4.867,00
9209	VENETO	3.045	3,10	9.439,50
	Totale	**40.700**		**126.170,00**

Fonte dati: Conto annuale anno 2006

08A08559

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Vincent Sevoz, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza, corredata da relativa documentazione, con la quale il signor Vincent Sevoz nato a Chaumont (Francia) il giorno 12 aprile 1963, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplome d'Etat de Docteur en Medecine» conseguito in data 7 febbraio 1995 presso la Université Dijon - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplome d'Etat de Docteur en Medecine» conseguito presso la Université Dijon - Francia - in data 7 febbraio 1995 dal signor Vincent Sevoz, nato a Chaumont (Francia) il giorno 12 aprile 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il signor Vincent Sevoz è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 27 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08448

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Manon Mota Juana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parla-

mento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la signora Manon Mota Juana ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito nella Repubblica dominicana ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito nell'anno 2002 presso l'Universidad Catolica Santo Domingo di Santo Domingo (Repubblica Dominicana) dalla signora Manon Mota Juana, nata a Santo Domingo (Repubblica Dominicana) il giorno 24 novembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La signora Manon Mota Juana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08449

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Jimenez Delgado Damarys, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la signora Jimenez Delgado Damarys, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Tecnico en Enfermeria conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Tecnico en Enfermeria conseguito nell'anno 1992 presso l'IPE Mariana Grajales di L'Avana (Cuba) dalla signora Jimenez Delgado Damarys, nata a L'Avana (Cuba) il giorno 8 novembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La signora Jimenez Delgado Damarys è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08450

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Nespolo Elizabete Moraes, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la signora Nespolo Elizabete Moraes ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermeira conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Enfermeira conseguito nell'anno 2007 presso l'Universidade Tuiuti di Paranà di Curitiba (Brasile) dalla signora Nespolo Elizabete Moraes, nata a Iretama - Paraná (Brasile) il giorno 13 marzo 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La signora Nespolo Elizabete Moraes è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08451

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 ottobre 2008.

Modificazioni al decreto 14 aprile 1999, relativo al progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, della Oil Control S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 1° dicembre 1998, ed in particolare il progetto n. 4438 presentato dalla Oil Control S.p.A., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 107 del 14 aprile 1999, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto n. 4438 presentato dalla Oil Control S.p.A. così come dalla proposta formulata dal comitato nella riunione dell'11 novembre 2003;

Vista la nota dell'istituto Intesa San Paolo S.p.A. del 28 maggio 2008, pervenuta in data 10 giugno 2008 prot. n. 5418, con la quale ha comunicato variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione della 25 giugno 2008, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 107 del 14 aprile 1999;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

4438 - Oil Control S.p.A. - Milano 8MI9 – «Ricerca di nuove valvole e di nuovi circuiti oleodinamici con accumulatore, per ottenere un comando e un controllo innovativi in grado di consentire una manovrabilità estremamente facilitata e di elevato rendimento dei trattori cingolati apripista e similari. Sviluppo e costituzione di prototipi dimostrativi da applicare e sperimentare su macchinari cingolati attualmente a comandi meccanici.», rispetto a quanto decretato in data: 14 aprile 1999;

Variazione della titolarità in capo a Boch Rexroth Oil Control S.p.A. - Milano (codice fiscale 08352200151).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A08458

DECRETO 23 ottobre 2008.

Modificazioni al decreto 1° agosto 2005, relativo al progetto, già ammesso al finanziamento, della Carlo Gavazzi Space SpA.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 23 marzo 2004, ed in particolare il progetto n. 5199 presentato dalla Carlo Gavazzi Space SpA, per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1769 del 1° agosto 2005, con il quale il progetto n. 5199 presentato dalla Carlo Gavazzi Space SpA, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota del 21 luglio 2008 pervenuta in data 30 luglio 2008, prot. n. 6732 con la quale l'istituto Intesa San Paolo SpA, ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1769 del 1° agosto 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 5199 presentato dalla Carlo Gavazzi Space SpA, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1769 del 1° agosto 2005, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1769 del 1° agosto 2005, per il progetto n. 5199 presentato dalla Carlo Gavazzi Space SpA, per effetto del presente decreto è ridotto di euro 203.025,00 e il credito agevolato è aumentato di euro 203.025,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 5199

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5199 del 18/06/2003 Comitato del 20/09/2007

• Progetto di Ricerca

Titolo: MICROTECH: Ricerca industriale per la realizzazione di un motore miniaturizzato per applicazioni spaziali.

Inizio: 01/10/2003

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibillità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Carlo Gavazzi Space S.p.A.
MILANO

• Progetto di Formazione

Titolo: Formazione di ricercatori specializzati in micro e nanotecnologie per applicazioni spaziali.

Inizio: 01/10/2003

Durata Mesi: 24

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Carlo Gavazzi Space S.p.A.
MILANO (MI)

• Costo Totale ammesso	Euro	4.817.500,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	2.710.350,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	1.350.150,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	757.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.710.350,00	€ 1.350.150,00	€ 4.060.500,00	€ 757.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.710.350,00	€ 1.350.150,00	€ 4.060.500,00	€ 757.000,00

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 5199

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	2.041.052,50
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.624.702,50
• di cui per Formazione	fino a Euro	416.350,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	2.468.567,50
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.165.767,50
• di cui per Formazione	fino a Euro	302.800,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A08459

DECRETO 23 ottobre 2008.

Modificazioni al decreto 2 agosto 2006, relativo al progetto, già ammesso al finanziamento, della Elasis ScpA.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 18 gennaio 2007, ed in particolare il progetto n. 1072 presentato dalla Elasis ScpA, per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1641 del 2 agosto 2006, con il quale il progetto n. 1072 presentato dalla Elasis ScpA, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota del 6 agosto 2008, pervenuta in data 2 settembre 2008, prot. n. 7227, con la quale l'istituto MCC SpA, ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1641 del 2 agosto 2006, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 1072 presentato dalla Elasis ScpA, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1641 del 2 agosto 2006, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1641 del 2 agosto 2006, per il progetto n. 1072 presentato dalla Elasis ScpA per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 205.000,00 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di euro 205.000,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 1072

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 1072 del 04/02/2004 Comitato del 18/01/2007
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Strutture automobilistiche innovative ad elevata modularità

  Inizio: 01/06/2004

  Durata Mesi: 42

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Elasis S.C.p.A.

  POMIGLIANO D'ARCO (NA)

- Costo Totale ammesso Euro 2.050.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.558.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 492.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 250.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.558.000,00	€ 492.000,00	€ 2.050.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.558.000,00	€ 492.000,00	€ 2.050.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	35 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	25 %	10 %	75 %	70 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 1072

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro 643.700,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro 1.307.900,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A08460

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Florea Daniel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari e gas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Florea Daniel, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio di Scuola professionale di durata triennale conseguito presso la «Scoala Nationala de Gaz» di Medias (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari e gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia in imprese del settore abilitate per le lettere richieste;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale pluriennale maturata come lavoratore, idoneo e attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari e gas, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Florea Daniel, cittadino rumeno, nato a Alba Iulia il 13 giugno 1982, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia in imprese del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari e gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08454

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Beraldo Orietta, di titolo di studio estero, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della signora Beraldo Orietta, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il centro Nadal Marisa S.n.c. in Oderzo (Treviso), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Beraldo Orietta, cittadina italiana, nata a Oderzo (Treviso) il 10 aprile 1970, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08452

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Marino Anna, di titolo di studio estero, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della signora Marino Anna, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il centro San Nicola di Picone Michele in Aversa (Caserta), affiliato ad AE.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Marino Anna, cittadina italiana, nata Caserta il 13 maggio 1975, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08453

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo E.C.M. S.r.l., in Savignano sul Panaro.

Con decreto del Direttore generale della Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 31 ottobre 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 25 agosto 2008 e la relativa documentazione presentata, l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

E.C.M. S.r.l. con sede legale in via Mincio, 386 - 41056 Savignano sul Panaro (Modena):

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

08A08444

Estensione di abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra, all'Organismo Eurocert S.r.l., in Granarolo dell'Emilia.

Con decreto del Direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo:

Eurocert S.r.l. via dell'Artigianato, 30 - Granarolo dell'Emilia (Bologna);

è abilitato, a decorrere dal 24 ottobre 2008, alle verifiche periodiche e straordinarie di:

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000V;

verifica di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con decreto ministeriale 19 giugno 2006 ed ha pari scadenza.

08A08445

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione AIP/UPC n. 120 del 19 giugno 2008, recante: «Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale "Trental"».

Nell'estratto della determinazione indicata in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 18 luglio 2008, alla pag. 57, ove è scritto:

«È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TRENTAL 400 mg Tablet 50 TAB dall'Austria con numero di autorizzazione 16.480, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano;

denominazione e confezione: TRENTAL «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse.

Codice IP: 037211063 (in base 10), 13HLXR (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: Pentossifillina 400 mg;

eccipienti: Idrossietilcellulosa, povidone (polivinilpirrolidone), talco, magnesio stearato, ipromellosa (idrossipropilmetilcellulosa), macrogol 8000, eritrosina (E 127), titanio biossido.

Indicazioni terapeutiche: ulcere venose croniche.

Confezionamento secondario.

È autorizzato confezionamento secondario presso le officine:

Fiege Logistics Italia S.p.a. - via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa e C. - via per Origgio, 112 - Caronno Pertusella;

Mipharm S.p.a. via B. Quaranta, 12 - 20141 (Milano);

Pharm@idea via del Commercio - 25039 Travagliato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Trental «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse.

Codice IP: 037211063.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Trental «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse.

Codice IP: 037211063.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.»,

leggasi:

«È autorizzata l'importazione parallela del medicinale IBUSTRIN por. tablet nob. dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 16/182/88-C, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano.

Denominazione e confezione: Ibustrin «30 compresse 200 mg».

Codice IP: 038532014 (in base 10), 14RWXG (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: Indobufene 200 mg;

eccipienti; lattosio, cellulosa microgranulare, sodio carbossimetilamido, magnesio laurilsolfato, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento antiaggregante nelle condizioni patologiche in cui la iperattività o l'attivazione piastrinica possono avere un ruolo determinante nella patogenesi del trombo, come per esempio: vasculopatie ischemiche cardiache e cerebrali, arteriopatie periferiche su base aterosclerotica, trombosi venose, dislipidemie e diabete.

Prevenzione dell'attivazione della trombogenesi durante la circolazione extracorporea (emodialisi).

Confezionamento secondario.

È autorizzato confezionamento secondario presso le officine:

Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa e C. - via per Origgio, 112 - Caronno Pertusella;

Mipharm S.p.a. via B. Quaranta, 12 - 20141 (Milano);

Pharm@idea via del Commercio - 25039 Travagliato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Ibustrin «30 compresse 200 mg».

Codice IP: 038532014.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Ibustrin «30 compresse 200 mg».

Codice IP: 038532014.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

08A08447

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-271) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 1 1 1 9 *

€ 1,00